

ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE O A PREAVVISO SCRITTO Art. 7, comma 3, lett. a) della L.R. n. 5/2010 e smi

1. Premesse

Ai sensi del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 27 gennaio 2010 n. 5 e smi, non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 ovvero il preavviso scritto di cui all'articolo 10 per gli interventi in zona sismica di cui al comma 3, lett. a), che siano "*privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità*", ai fini sismici.

Il presente documento sostituisce l'Allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 817 del 4 giugno 2010 recante "Prima individuazione degli interventi non soggetti ad autorizzazione o a preavviso scritto".

Ai fini del presente atto, si intendono privi di rilevanza per la pubblica incolumità, ai fini sismici, quegli interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducibili unicamente ai casi di nuove costruzioni e di interventi su costruzioni esistenti di seguito riportati.

Gli elenchi del presente Allegato hanno carattere tassativo e, dunque, solo gli interventi riconducibili alle ipotesi descritte dal presente Allegato possono essere ritenute prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto soddisfano i requisiti e i limiti ivi indicati.

La disciplina prevista dal presente atto si applica anche nel caso di interventi plurimi, ad esclusione degli interventi individuati negli elenchi A, B, C e D in cui ciò sia espressamente escluso. Costituiscono interventi plurimi quelli che comportano la realizzazione:

- di più d'uno degli interventi su costruzioni esistenti individuati nell'elenco A, qualora siano realizzati contemporaneamente o per interventi successivi, ad esclusione del caso in cui l'insieme degli interventi realizzati o da realizzare ed il cumulo dei loro effetti comportino la violazione dei limiti e dei requisiti stabiliti dal presente documento;

ovvero,

- di più d'una delle nuove costruzioni individuate negli elenchi B, C e D, nel medesimo sito, a condizione che le medesime nuove costruzioni non siano connesse strutturalmente tra di loro e purché ciascuna di queste rispetti i limiti e parametri indicati nella voce corrispondente.

Le eventuali trasformazioni successive di *interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità* ai fini sismici, anche se portano ad altra tipologia di intervento prevista dal presente documento, sono soggette a deposito o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente.

2. Osservanza delle norme tecniche per le costruzioni

Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini statici e sismici, così come per ogni altra costruzione, rimane fermo l'obbligo dell'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni - N.T.C. - (D.M. 14/01/2008 e Circolare n. 617 del 02/02/2009) e di ogni altra disciplina urbanistica ed edilizia, vigente ed adottata.

Pertanto, per gli interventi individuati dal presente documento soggetti a titolo abilitativo edilizio, l'osservanza delle N.T.C. è espressamente asseverata dal progettista abilitato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. n. 5/2010 (Allegato 2), e dal Direttore dei lavori, con il certificato di rispondenza di cui all'art. 12 della L.R. n. 5/2010 (Allegato 3).

3. Specifiche Ulteriori

Si precisa che per la corretta applicazione di quanto successivamente definito, per le costruzioni edili, le superfici e i volumi sono da considerare lordi¹.

I parametri indicati nel documento sono da calcolare nel seguente modo:

a) per le costruzioni edili:

- le superfici e i volumi sono da considerare lordi;
- i pesi unitari indicati sono riferiti all'intera struttura e, quindi, comprensivi degli elementi verticali ed orizzontali;

b) per le opere di sostegno, le opere interrato e le opere idrauliche, le altezze sono valutate dall'estradosso delle fondazioni alla sommità del muro.

4. Elenco degli interventi

Non è richiesto il rilascio dell'*autorizzazione* di cui all'articolo 8 ovvero il *preavviso scritto* di cui all'art. 10 della legge regionale n. 5/2010 e s.m.i, qualora gli interventi da realizzare ricadano in una delle seguenti categorie:

A) Opere su edifici esistenti che non comportino:

- 1. aumenti di carichi;**
- 2. variazioni nel comportamento delle strutture;**
- 3. aumento della classe d'uso.**

B) Opere non accessibili o accessibili per sola manutenzione di dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni, che non interagiscono con altre strutture.

C) Opere temporanee o rimovibili con dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni.

D) Opere e manufatti interrati con dimensioni limitate e presenza occasionale di persone.

¹ Calcolo del volume lordo: il calcolo dei metri cubi deve riferirsi all'intera struttura dell'opera, misurata al lordo (vuoto per pieno), partendo dallo spiccato della prima superficie calpestabile sovrastante le fondazioni fino all'estradosso del solaio di copertura (nel caso di tetto a falde inclinate, si deve tener conto del volume compreso dalle falde qualora il sottotetto sia praticabile, in caso contrario e in caso di tetti a muricci il calcolo sarà limitato all'estradosso dell'ultimo solaio). Sono esclusi dal calcolo i balconi aperti a sbalzo, i comignoli, i cornicioni, le gronde e i volumi tecnici (es. abbaini, scannafossi, extra corsa ascensori). Sono compresi nel calcolo i porticati e le superfici a sbalzo comunque coperte.

Gli interventi ricadenti nelle suddette categorie e ricompresi negli elenchi seguenti, - oltre all'obbligo di acquisire il titolo abilitativo all'intervento edilizio, secondo la normativa (nazionale e regionale) vigente:

- dovranno essere dichiarati nelle schede a corredo dei documenti allegati ai titoli abilitativi presentati all'Amministrazione comunale competente per territorio;
- dovranno essere progettati ed eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia sismica e la relativa documentazione dovrà essere conservata a cura del committente;
- dovrà essere allegato alla documentazione suddetta l'asseverazione del progettista abilitato circa l'osservanza della normativa tecnica vigente (N.T.C.), ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L.R. n. 5/2010.

Si riportano di seguito le tipologie² di interventi rientranti nelle categorie su esposte.

CATEGORIA A) Opere in edifici esistenti che non comportino: a) aumento dei carichi, b) variazioni nel comportamento delle strutture, c) aumento della classe d'uso.


Ricadono in tale categoria i seguenti interventi:

- A1) limitati interventi sui tramezzi che non modifichino il comportamento deformativo di elementi strutturali che li sostengono né aumentino il loro stato tensionale;
- A2) interventi su tamponature che non alterino la rigidità del telaio né aumentino i carichi;
- A3) demolizione di elementi divisorii interni privi di carattere portante;
- A4) manutenzione o rifacimento di pavimentazioni;
- A5) rifacimento, sostituzione di elementi non strutturali negli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti, pavimenti, senza aumento di peso;
- A6) manutenzione o rifacimento di impianti che non interessino elementi strutturali;
- A7) manutenzione o rifacimento di manti di copertura o lastrici;
- A8) sostituzione di guaina, isolamento, manto di copertura, e rifacimento di elementi secondari (orditura minuta, tavolato) senza aumento di peso;
- A9) manutenzione o rifacimento di ringhiere e cancelli mobili;

² Nell'ambito del presente documento si intende per:

- *tettoia*: copertura fissa-sorretta da pilastri;
 - *pensilina*: elemento posto al di sopra di porte esterne, finestre e marciapiedi per riparo dalla pioggia e dal sole, priva di pilastri e perciò sostenuta dalla struttura esistente;
 - *pergolato*: reticolato di elementi orizzontali e verticali a forma di tettoia ma scoperto o con copertura, per il sostegno di viti e rampicanti.
-

- A10) arredi interni e scaffalature;
- A11) pensiline esterne a sbalzo in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con aggetto ≤ 1.20 , aventi superficie coperta ≤ 6 mq, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.8 kN/mq;
- A12) soppalchi per sostegno macchinari all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendenti, di altezza ≤ 3 m, superficie ≤ 15 mq non cumulabili, carico variabile ≤ 2 kN/mq;
- A13) singolo soppalco con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,4$ kN/mq, di superficie ≤ 10 mq, con un carico variabile ≤ 2 kN/mq;
- A14) pergolati da terrazzo scoperti o provvisti di copertura con teli ombreggianti, di altezza ≤ 3.5 m, aventi peso proprio (G1) $\leq 0,25$ kN/mq;
- A15) tettoie e serre solari aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.8 kN/mq, di altezza ≤ 3 m e aventi superficie coperta non superiore al 10% della superficie del piano di riferimento;
- A16) chiusure di logge con infissi di altezza ≤ 3 m dal piano di calpestio;
- A17) aperture nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie ≤ 1.5 mq;
- A18) una apertura di superficie ≤ 0.5 mq, con larghezza max di 0.50 m, non reiterata nell'ambito della stessa parete;
- A19) uno spostamento con riallineamento di una finestra con la sottostante/sovrastante, non reiterata nell'ambito della stessa parete;
- A20) trasformazione di finestra in porta finestra, e viceversa, senza aumenti di dimensioni e purché il sottofinestra non abbia funzione strutturale;
- A21) installazione di canne fumarie e condotte tecnologiche, purché non interferiscano in maniera significativa con le strutture;
- A22) controsoffitti aventi peso proprio (G1) ≤ 0.10 kN/mq;
- A23) sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti;
- A24) sostituzione di architravi su vani di apertura senza variazione della larghezza del vano;
- A25) rampe pedonali con dislivello ≤ 1.50 m;
- A26) impianti (pannelli solari, fotovoltaici, etc) gravanti sulla costruzione, il cui peso non ecceda 0.25 kN/mq, purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale;
- A27) posizionamento di macchinari ad uso industriale nei limiti di carico di progetto della struttura esistente.
-



CATEGORIA B) Opere non accessibili o accessibili per sola manutenzione di dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni, che non interagiscono con altre strutture.

Ricadono in tale categoria i seguenti interventi:


- B1) armadi shelter e cabinet per impianti di telefonia mobile;
- B2) pali per illuminazione di altezza inferiore a dodici metri;
- B3) cartelloni e insegne (sono esclusi i cartelloni a bandiera o portali sopra strade con superfici esposte al vento $>$ di 20 mq). Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza \leq 10 m ed una superficie \leq 20 mq;
- B4) muri di recinzioni fisse che non assolvano funzione di contenimento di terreno di altezza \leq 2.0 m con la copertura di ingresso di superficie \leq 6 mq. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili;
- B5) **(+)** locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie \leq 20 mq e altezza \leq 3m;
- B6) vasche fuori terra di altezza \leq 1.50 m e volume \leq 30 mc;
- B7) **(+)** serbatoi chiusi o cisterne interrati o fuori terra, con altezza massima \leq 3 m e volume \leq 30 mc.
- B8) pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno con altezza \leq 3 m;
- B9) strutture di altezza \leq 5 m per il sostegno di pannelli fonoassorbenti;
- B10) pannelli fotovoltaici su strutture (quali pali, portali, ecc,) di qualsiasi altezza, posizionati in terreni o campi fotovoltaici recintati;
- B11) solette e pavimentazioni appoggiate a terra.

Alle tipologie indicate con “(+)”, non si applicano le previsioni del presente atto qualora ricadano in zone esposte a rischio idrogeologico da frana (Zone R3 e R4 del PAI - Piano Assetto Idrogeologico e smi) o in aree perimetrate ai sensi dell'art. 61 del dpr 380/01.

CATEGORIA C) Opere temporanee o rimovibili con dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni.

Ricadono in tale categoria i seguenti interventi:

- C1) ponteggi provvisori;
 - C2) pergolati da giardino;
-




- C3) pergolati realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.);
- C4) chioschi ed edicole;
- C5) baracche di cantiere e gru;
- C6) installazione di prefabbricati per la gestione di emergenze, di proprietà di Comuni, Province, Regione e Stato, ad un piano;
- C7) riutilizzo di prefabbricati per la gestione di emergenze nel medesimo sito di installazione (senza spostamento, movimentazione,...), di proprietà di Comuni, Province e Regione, ad un piano e per i quali, in assenza di variazione di classe d'uso, è necessario effettuare una valutazione di sicurezza ai sensi del § 8.3 del DM 14/01/2008 (raffigurandosi un cambio di destinazione d'uso al piano terra senza incrementi di carico);
- C8) serre per uso domestico e agricolo, adibite esclusivamente a coltivazioni, ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.5 kN/mq;
- C9) serre solari, ad un piano, con copertura e chiusure in materiali leggeri, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.8 kN/mq;
- C10) Manufatti ad uso servizi, gazebo e ricoveri di animali, ad un solo piano, con superficie ≤ 30 mq e altezza massima ≤ 3.5 m, realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1.0 kN/mq;
- C11) strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo, soggette ad autorizzazione delle Commissioni di Pubblico Spettacolo;
- C12) Opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisorie, e temporanee e di cantiere, di qualunque tipologia e materiale, per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche.

CATEGORIA D) Opere e manufatti interrati con dimensioni limitate e presenza occasionale di persone.

Ricadono in tale categoria i seguenti interventi:

- D1) (♦) vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva $\leq 3,50$ m, comprensiva di un'altezza massima fuori terra ≤ 2.0 m, superficie in pianta ≤ 15 m²
 - D2) (♦) piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari) $\leq 2,50$ m.
 - D3) rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose;
 - D4) serbatoi, cisterne prefabbricate e strutture per impiantistica correlata, purché non influenzino la stabilità dei versanti, a livello del terreno o interrati, di volume ≤ 15 mc e altezza massima fuori terra ≤ 2.5 m;
-



- D5) tombe cimiteriali interrato, prive di accesso ai visitatori, con la parte fuori terra di altezza ≤ 1.50 m.
- D6) opere di sostegno in genere a sbalzo e a gravità di altezza fuori terra $\leq 1,50$ m.
- D7) (♦) piscine interrato di altezza massima complessiva ≤ 2.00 m e superficie ≤ 50 mq.

Alle tipologie indicate con “(♦)”, non si applicano le previsioni del presente atto qualora ricadano in zone esposte a rischio idrogeologico da frana (Zone R3 e R4 del PAI - Piano Assetto Idrogeologico e smi) o in aree perimetrato ai sensi dell'art. 61 del dpr 380/01.
